

Legge regionale 03 aprile 2003 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.

Art. 34

(Decorrenza dell'efficacia)

1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 8, 20, 21, 24 e 32, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004.

1 bis. Agli interventi già assentiti nel corso dell'anno 2003 si applica la normativa previgente.

(1)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 12/2003